Moltiplicatore comunale unico per persone giuridiche

Parità di trattamento per tutte le aziende attive in Ticino e ripartizione equa del gettito



Raoul Paglia
Master of Science in Economics, Università di Losanna,
Certified European Financial Analyst (CEFA),
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Amco Fiduciaria SA, Faido-Lugano

Sgombriamo subito il campo da qualsiasi dubbio. Lo scopo della mia proposta (già oggetto di un'iniziativa parlamentare [1]) non è quello di aumentare l'imposizione delle persone giuridiche, bensì quello di introdurre una modalità impositiva e distributiva dei proventi più corretta e più vicina alla realtà.

Oggi l'art. 277 cpv. 2 della Legge tributaria del Cantone Ticino (LT; RL 640.100) sancisce che "le persone giuridiche assoggettate nel Cantone a motivo della loro appartenenza personale devono l'imposta nel Comune dove hanno la sede o l'amministrazione effettiva e nei Comuni dove sono dati i presupposti per un'appartenenza economica". Questa disposizione riconosce un unico criterio di riparto, ossia quello della localizzazione.

In ogni Comune, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale decide il moltiplicatore. Nella fissazione di questo parametro si deve tener conto del principio dell'equilibrio finanziario (art. 151 cpv. 1 della Legge organica comunale [LOC; RL 181.100]). Oggi il moltiplicatore determinato dal legislativo vale sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.

In Ticino le aziende sono distribuite in modo eterogeneo sul territorio e la loro presenza è fortemente concentrata in alcune aree specifiche. Appare, quindi, evidente che alcuni Comuni, per una serie di circostanze spesso non riconducibili a "meriti" particolari, possono disporre di un gettito fiscale che permette di applicare un moltiplicatore molto più basso rispetto ad altri Comuni. Questa fattispecie la si può riscontrare anche fra Comuni confinanti o fra Comuni che fanno parte di uno stesso comprensorio. Vi sono, pertanto, dei Comuni "fortunati" e dei Comuni "meno fortunati".

Se diamo un'occhiata ai conti dei Comuni ticinesi, ci accorgiamo che oltre i due terzi delle spese sostenute dipendono da leggi o disposizioni federali o cantonali e servono per opere

di cui beneficiano tutti i Comuni (ad es. la depurazione delle acque); sono pertanto dei "costi fissi" sui quali gli amministratori locali non possono incidere. In altre parole, tutti i Comuni devono sopportare lo stesso genere di costi, ma soltanto alcuni beneficiano degli introiti delle persone giuridiche.

Oggi, a sostegno dei Comuni finanziariamente più deboli, vi sono i contributi perequativi. In particolare, per ovviare al fatto che il gettito delle persone giuridiche è concentrato soltanto in pochi Comuni, la legge prevede dei contributi di livellamento. Strumento che sicuramente è utile e funziona, ma che è concettualmente sbagliato. Sembra quasi che i Comuni più forti facciano un "regalo" ai Comuni più deboli. De facto non è così. L'attività produttiva genera i cd. "costi esterni", ossia i disagi causati dalle aziende (inquinamento atmosferico e fonico, traffico e mobilità rallentata, colonne, ecc.), e questi non vengono sopportati solamente dal Comune che incassa le imposte, ma da tutta la regione o da tutto il Cantone. Sarebbe, quindi, più corretto se tutti i Comuni potessero beneficiare degli introiti fiscali delle persone giuridiche in modo diretto e non attraverso i contributi di livellamento, finanziati dai Comuni "ricchi".

Un altro argomento a favore del moltiplicatore cantonale unico per le persone giuridiche riguarda la concorrenza fiscale intercomunale. Occorre evitare che s'inneschi un circolo vizioso nel quale i Comuni con moltiplicatore basso possono attrarre sempre più persone giuridiche. Questo va a scapito delle regioni periferiche – già penalizzate da altri fattori – e rischia di aggravare ulteriormente località già ampiamente sfruttate.

Per terminare, mi sembra corretto che chi fa impresa in Comuni meno fortunati non debba sopportare un carico fiscale superiore a chi lo fa in un Comune che ha una forza finanziaria maggiore.

Da qui l'idea di fissare un moltiplicatore unico per le persone giuridiche a livello cantonale, prelevare le imposte a livello cantonale e ridistribuire il gettito direttamente ai Comuni attraverso un meccanismo ancora da definire.

267 giugno 2019

^[1] Si veda l'iniziativa parlamentare generica n. IG226 depositata da Erto Paglia il 2 febbraio 1998, dal titolo "Imposta comunale delle persone giuridiche (moltiplicatore cantonale unico)".

POLITICA FISCALE

Si tratterebbe, in questo caso, di introdurre altri due criteri, preminenti rispetto a quello della localizzazione, ossia il criterio dei "costi esterni", che non pesano unicamente sul Comune in cui le società hanno la loro sede, bensì su tutto il territorio, e il criterio della "parità di trattamento" fra aziende che operano in Comuni che oggettivamente non possono abbassare il moltiplicatore per favorire l'insediamento di nuove attività e aziende attive in Comuni che, invece, hanno margine di manovra per farlo.

268 giugno 2019